

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 15 dicembre 2022, n. 24

Interventi urgenti in materia di diritto allo studio universitario.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Interventi urgenti in materia di diritto allo studio universitario)

1. Al fine di estendere gli interventi previsti per l'anno finanziario 2023 in materia di diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), lo stanziamento della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, per l'annualità 2023, è incrementato di euro 6.000.000,00.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte, per l'annualità 2023, con riduzione di pari importo della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 dicembre 2022

Alberto Cirio



Direzione Processo Legislativo

Disegno di legge n. 233

"Interventi urgenti in materia di diritto allo studio universitario"

- Presentato dalla Giunta regionale il 12 dicembre 2022.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione il 12 dicembre 2022.
- Licenziato all'unanimità dalla I Commissione il 13 dicembre 2022.
- Approvato in Aula il 13 dicembre 2022, con 43 voti favorevoli.

NOTE DDL n. 233

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 47 della regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.